



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Deliberazione n. **455**del **30-06-2021**

OGGETTO: stipula accordo convenzionale tra l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Promozione della Salute, Materno Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G. D'Alessandro" (PROMISE) e questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP) volto a regolamentare il rapporto di partenariato per la realizzazione del progetto "Formulazione e costituzione di un liofilizzato di vescicole extracellulari arricchite in fattori dell'immunomodulazione: steam cell educator therapy" (Codice CUP C56120000030004), avente efficacia dalla data di perfezionamento mediante sottoscrizione digitale sino alla conclusione delle attività progettuali.

<p>Proposta n. 42 del 31.03.2021</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 7 pagine</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile <i>f.to</i> Cinzia Di Noto</p>	<p>Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>L'imputazione del costo n. <u>232 del 01-04-2021</u></p> <p>Conto di costo <u>5.09.03.02.9921</u></p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>Il Responsabile dell'Unità proponente: Area Affari Generali - Il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Silvia Salerno Firmato digitalmente da SILVIA SALERNO CN – SALERNO SILVIA</p>	

Il Commissario Straordinario

Ing. Alessandro Caltagirone

ai sensi del D.A n. 599 del 01 luglio 2020

con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.

L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo

Dott. Santo Naselli

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

Sig.ra Grazia Scalici



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D. Lgs del 30/12/1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs del 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M del 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** il D. Lgs. 196/2003 recante "'Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende" a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTA** la nota prot. 0005058-P del 20/07/2011 del Ministero della Salute recante "Legge 13 agosto 2010 n.136 modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217. Tracciabilità dei flussi finanziari.
- VISTI** i Protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020 pubblicati nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigenti;
- VISTA** la deliberazione nr. 394 del 04/05/2017 recante "Presa d'atto D.A. nr 629 del 31/03/2017 di riorganizzazione rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70 ed adeguamento dell'Atto Aziendale";
- VISTA** la deliberazione nr. 551 del 31/05/2018 recante "Riorganizzazione del Dipartimento Amministrativo riconducibile alla deliberazione nr 633/2017";

(A)



- VISTA** la deliberazione n. 1262 del 19/12/2019 di "Approvazione preliminare dell'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo";
- VISTO** il D. A. n. 164/2020 del 03/03/2020, con il quale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14/04/2009 n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 44 del 6 febbraio 2020, è stato approvato l'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo nel testo riformulato con la citata deliberazione n. 1262 del 19/12/2020.
- VISTO** il bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC) delle Università italiane, degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS)", pubblicato sulla G.U.R.S. del 03.12.2019 nr. 283;

PREMESSO CHE:

la Scuola Superiore Sant'Anna *n.q.* di Soggetto Beneficiario, e la Scuola Normale Superiore e l'Università degli studi di Palermo, *n.q.* di soggetti co-proponenti, hanno risposto al suddetto bando presentando un Programma di Valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept denominato JUMP (Joint Universities' prograM for PoC);

INVITALIA, Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D'impresa S.p.A., incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Soggetto Gestore del finanziamento, con nota prot. n. 0139936 del 18 settembre 2020 ha comunicato al Soggetto Beneficiario (anche Capofila) l'ammissione al finanziamento del programma di valorizzazione;

con bando interno, emanato in data 30 settembre 2020, con DR 649, la Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore e l'Università degli studi di Palermo hanno comunicato la modalità di selezione dei progetti da ammettere al finanziamento, le modalità di gestione degli stessi progetti e delle attività previste.

CONSIDERATO CHE:

in esito alla valutazione effettuata la Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore e l'Università degli studi di Palermo il progetto denominato: "Formulazione e costituzione di un liofilizzato di vescicole extracellulari arricchite in fattori dell'immunomodulazione: steamcell educator therapy" (codice CUP C5612000003004) è risultato in posizione utile per l'ammissione al finanziamento;

ATTESO CHE il progetto si propone di effettuare un'attività di proof of concept nell'ambito del brevetto nr 10201600005975 "Metodo di co-cultura in vitro per indurre la tolleranza immunologica" concesso in data 30/12/2019 di proprietà dell'Università degli studi di Palermo;

con nota prot. 0010741 del 21 dicembre 2020 questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito denominata semplicemente AOUP*) ha manifestato l'interesse ad un rapporto di partenariato, *n.q.* di Ente cofinanziatore, all'Università degli studi di Palermo – Dipartimento di Promozione della Salute, Materno Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G. D'Alessandro" (PROMISE) per la realizzazione del progetto



sopradetto;

STABILITO

dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti, per la gestione delle attività progettuali, mediante la sottoscrizione di un accordo convenzionale costituito da nr 9 pagg e da nr 15 artt, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente alla proposta progettuale (Allegato A);

l'AOUP si impegna a trasferire al Dipartimento PROMISE un importo pari a € 10.000,00 (diecimila/00), entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo convenzionale;

in ordine ai risultati generati dall'esecuzione delle attività progettuali questi ultimi appartengono in misura paritetica alle parti contraenti e le stesse, procederanno, con separato atto, alla loro disciplina. Nel caso di privativa i costi di deposito della domanda di brevetto ovvero di altro titolo di proprietà e mantenimento del diritto saranno sostenuti in pari misura, fatta salva eventuale rinuncia alla quota di proprietà di uno dei contraenti.

in dipendenza degli accordi intrapresi le parti assumono vicendevolmente gli obblighi e i doveri di cui all'art. 3 dell'accordo convenzionale sottoscritto;

che il cofinanziamento del progetto verrà effettuato con i fondi destinati all'attività sperimentale così come comunicato dalla Prof.ssa Carla Giordano con nota del 24.03.2021 recante come oggetto: "Utilizzo fondi di attività sperimentale dall'AOUP "Paolo Giaccone" al progetto Jump come da autorizzazione del Commissario Straordinario prot. 0010741 del 21.12.2020";

le attività progettuali hanno avuto inizio in data 22.02.2021 e hanno durata di mesi diciotto, secondo il cronoprogramma esplicitato nel progetto, fatta salva eventuale proroga concessa dal Ministero.

i rapporti in parola hanno efficacia a far data dall'ultima sottoscrizione e avranno validità sino alla conclusione delle attività progettuali e all'approvazione della rendicontazione finale del Progetto da parte del Ministero.

DATO ATTO CHE

Il Dipartimento PROMISE è Responsabile dell'attività di coordinamento scientifica ed amministrativo contabile nei confronti del soggetto capofila che è tenuto alla rendicontazione al soggetto beneficiario, secondo il cronoprogramma stabilito.

PRESO ATTO CHE:

in virtù degli accordi intrapresi l'Area Economico Finanziaria dell'AOUP è tenuta a trasferire al PROMISE, nei termini temporali previsti la quota di finanziamento accordata.

il Codice Unico di Progetto attribuito al progetto (CUP C561200003004) che verrà richiamato sia nelle transazioni attuate per l'esecuzione delle attività progettuali che nella documentazione amministrativo-contabile relativa allo stesso.



- SU** proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;
- SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

la stipula dell' accordo convenzionale tra l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Promozione della Salute, Materno Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G. D'Alessandro" (PROMISE) e questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP) volto a regolamentare il rapporto di partenariato per la realizzazione del progetto "Formulazione e costituzione di un liofilizzato di vescicole extracellulari arricchite in fattori dell'immunomodulazione: steamcell educator therapy" (Codice CUP C56120000030004), avente efficacia dalla data di perfezionamento mediante sottoscrizione digitale sino alla conclusione delle attività progettuali.

di approvare un accordo convenzionale, recante la regolamentazione giuridica ed economica delle parti contraenti, costituito da n. 9 pagg. e da n. 15 artt., che è parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente alla proposta progettuale (Allegato A);

di stabilire che:

in ordine al diritto alla proprietà intellettuale l'AOUP gode di un diritto di opzione regolato ai sensi di quanto previsto nel documento allegato "Contratto di opzione" (Allegato B) al presente atto;

l'AOUP si impegna a trasferire al Dipartimento PROMISE un importo pari a € 10.000,00 (diecimila/00), entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo convenzionale

in ordine ai risultati generati dall'esecuzione delle attività progettuali questi ultimi appartengono in misura paritetica alle parti contraenti e le stesse, procederanno, con separato atto, alla loro disciplina. Nel caso di privativa i costi di deposito della domanda di brevetto ovvero di altro titolo di proprietà e mantenimento del diritto saranno sostenuti in pari misura, fatta salva eventuale rinuncia alla quota di proprietà di uno dei contraenti.

in dipendenza degli accordi intrapresi le parti assumono vicendevolmente gli obblighi e i doveri di cui all'art. 3 dell'accordo convenzionale sottoscritto;

le attività progettuali hanno avuto inizio in data 22.02.2021 e hanno durata di mesi diciotto, secondo il cronoprogramma esplicitato nel progetto, fatta salva eventuale proroga concessa dal Ministero;

i rapporti in parola hanno efficacia a far data dall'ultima sottoscrizione e avranno validità sino alla conclusione delle attività progettuali e all'approvazione della rendicontazione finale del Progetto da parte del Ministero;

di dare atto che

Il Dipartimento PROMISE è Responsabile dell'attività di coordinamento scientifica ed amministrativo contabile nei confronti del soggetto capofila che è tenuto alla rendicontazione al soggetto beneficiario, secondo il cronoprogramma stabilito.



di prendere atto che:

in virtù degli accordi intrapresi l'Area Economico Finanziaria dell'AOUP è tenuta a trasferire al PROMISE, nei termini temporali previsti la quota di finanziamento accordata.

il Codice Unico di Progetto attribuito al progetto (CUP C5612000003004) che verrà richiamato sia nelle transazioni attuate per l'esecuzione delle attività progettuali che nella documentazione amministrativo-contabile relativa allo stesso.

di notificare il presente provvedimento all'Università degli Studi di Palermo, al Resp.le Scientifico nonché all'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale e all'Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP, per i provvedimenti di competenza.



Il Direttore Amministrativo
Dott. Santo Naselli

Santo Naselli

Il Direttore Sanitario
(vacatio)

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone

Il Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 01-05-2021 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

Programma JUMP


Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC) delle Università italiane, degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) del Ministero dello Sviluppo Economico

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROOF OF CONCEPT

**FORMULAZIONE E COSTITUZIONE DI UN LIOFILIZZATO DI VESCICOLE EXTRACELLULARI
ARRICCHITE IN FATTORI DELL'IMMUNOMODULAZIONE: STEM CELL EDUCATOR THERAPY**

nell'ambito del programma di valorizzazione "JUMP" (Joint Universities' program for PoC)

codice CUP C56I20000030004



CONVENZIONE

TRA

Università degli studi di Palermo - Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G. D'Alessandro", Codice Fiscale 80023730825 con sede in Piazza delle Cliniche, 2,- 90127 – Palermo, rappresentato dal Prof. Antonio Craxi, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/02/2021 *(di seguito "PROMISE")*,

E

Azienda cofinanziatrice : Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" cod. Fiscale e P.I.. 05841790826 con sede legale in Palermo, via del Vespro n. 129 rappresentata dal Commissario Straordinario e legale rappresentante, Ing. Alessandro Caltagirone *(di seguito "Partner")*,

Le Parti di cui sopra sono di seguito denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

CONSIDERATO CHE

- a) il Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC) delle Università italiane, degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico *(di seguito "Bando")*;
- b) il Programma di Valorizzazione d'intervento denominato Joint Universities' program for PoC, acronimo JUMP *(di seguito "Programma")* presentato da Scuola Superiore Sant'Anna *(di seguito anche "Capofila")*, Scuola Normale Superiore e Università di Palermo ed approvato come da comunicazione di INVITALIA, Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico come Soggetto Gestore del finanziamento, del 18 settembre 2020;
- c) il Bando interno che Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale Superiore e Università di Palermo hanno emanato con DR 649 del 30/10/2020 della Scuola Superiore Sant'Anna *(di seguito "Bando interno")*, che indica le modalità di selezione dei progetti da ammettere al finanziamento previsto dal Programma e le modalità di gestione dei progetti e le loro attività;
- d) gli esiti della valutazione delle domande di progetto presentate dalla Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale Superiore e Università di Palermo, come da DR, in virtù del quale il Progetto XX *(di seguito "Progetto")* è risultato ammissibile al finanziamento;
- e) il Progetto si propone di realizzare una attività di Proof of Concept sul Brevetto n. 102016000005975 depositato il 22/01/2016 di proprietà dell'Università degli Studi di Palermo *(di seguito "Brevetto")*

PREMESSO CHE

- f) l'art. 6 del Bando interno prevede la stipula di un accordo tra l'Istituzione di provenienza e il team (con la descrizione dei risultati attesi e delle milestones previste), ed eventualmente il soggetto cofinanziatore per la gestione dei diritti sui risultati.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

- 1.1 Oggetto della presente Convenzione è la definizione dell'organizzazione e della gestione delle attività da svolgersi, la regolamentazione dei rapporti e delle responsabilità reciproche fra le Parti per la realizzazione del Progetto.
- 1.2 Le Parti coopereranno in base a quanto stabilito nel Progetto approvato al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati nello stesso, *allegato A* alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Definizione delle Parti

- 2.1 Il Dipartimento PROMISE è il responsabile dell'attuazione del Progetto.
- 2.2 Il Partner partecipa alla realizzazione del Progetto in conformità a quanto di seguito specificato.

Art. 3 - Doveri e obblighi delle Parti

- 3.1 Le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad operare ed a porre in essere ogni azione possibile per consentire lo svolgimento e la realizzazione delle attività previste dal Progetto. Le Parti si impegnano inoltre ad eseguire le attività comunque connesse e collegate al Progetto nel rispetto delle previsioni del Bando.
- 3.2 Il Dipartimento PROMISE è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Invitalia e del MISE relativamente al progetto di proof of concept dal titolo "**Formulazione e Costituzione di Un Liofilizzato di Vescicole Extracellulari Arricchite in Fattori dell'immunomodulazione: Stem Cell Educator Therapyed**" in particolare è tenuto a:
- a) curare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando, dagli atti ad esso conseguenti e curare la regolare trasmissione della stessa al Capofila del progetto;
 - b) garantire, nell'attuazione delle attività progettuali di competenza, il rispetto della normativa a tutela dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", anche nell'ambito delle operazioni di raccolta e trasmissione dei dati relativi ai Soggetti co-proponenti del Programma;
 - c) assicurare che le spese sostenute per l'attuazione delle attività progettuali di competenza siano ammissibili conformemente a quanto disciplinato dal Bando pubblico;
 - d) produrre, alla scadenza dei primi sei mesi dalla data di inizio del Progetto e a cadenza semestrale fino alla fine di ogni progetto, un resoconto dettagliato delle attività e dei risultati raggiunti che sarà

presentato alla Commissione valutatrice. A seguito dei report intermedi, la Commissione valutatrice fornirà al Referente Scientifico di ciascun progetto di PoC finanziato un documento di feedback dove indicherà, per ciascun progetto, una valutazione complessiva sullo stato di avanzamento dei lavori, la richiesta di eventuali variazioni sul piano del PoC e l'individuazione di criticità nello sviluppo. I referenti scientifici di ciascun progetto dovranno fornire eventuali chiarimenti e/o integrazioni entro i 30 giorni successivi all'invio

- e) Inviare, entro non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività del Programma di valorizzazione, al fine di dimostrare lo svolgimento dei Programmi di valorizzazione e dei relativi progetti di PoC, una Relazione finale con la descrizione delle attività svolte. In particolare, sarà necessario rilevare il grado di valorizzazione conseguito anche con riferimento alla scala di TRL, il coinvolgimento del mondo imprenditoriale e/o le prospettive di coinvolgimento future (eventuale commercializzazione del brevetto, anche in relazione al settore industriale di possibile sfruttamento del brevetto e alle applicazioni di mercato previste) e le prospettive di valorizzazione futura del medesimo brevetto. Tali informazioni dovranno essere allineate con quanto previsto in sede di selezione dei brevetti/domande di brevetto oggetto del Progetto; il piano finanziario di progetto, gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi con la valorizzazione, le attività realizzate e le tempistiche di realizzazione del progetto PoC.

Le sopracitate relazioni sono sottoposte al rispetto delle norme sulla riservatezza ex. art. 9 di questa Convenzione.

3.4 Il Partner:

- a) è responsabile della realizzazione di parte delle attività del Progetto, secondo quanto dettagliato nella proposta progettuale, allegata alla presente Convenzione (Allegato A);
- b) è tenuto a garantire la massima integrazione con il Dipartimento PROMISE in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto;
- c) è tenuto a favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Dipartimento PROMISE, agevolando in particolare le attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione;
- d) è tenuto ad informare tempestivamente il Dipartimento PROMISE di ogni evento che potrebbe implicare una interruzione temporanea o definitiva del Progetto o qualsiasi altro evento di rilevante modifica all'attività progettuale.

3.5 Il Partner si impegna a trasferire al Dipartimento PROMISE le risorse monetarie necessarie al cofinanziamento del Progetto, oggetto del proprio impegno in sede di proposta, per un importo pari ad euro € 10.000,00 (diecimila/00) entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla sottoscrizione della presente Convenzione. Il trasferimento avverrà con bonifico bancario sul conto corrente intestato al Dipartimento PROMISE identificato con il codice sul c/c n. IBAN IT09A0200804682000300004577, intestato a Università degli Studi di Palermo ed acceso presso la Banca UNICREDIT S.P.A. riportando la causale "Cofin progetto PRJ_0648, Programma JUMP- Bando MISE".

Art. 4 - Spese ammissibili

4.1. Il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico viene erogato esclusivamente ai fini del cofinanziamento del Progetto. Le uniche spese ammissibili sono le seguenti:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché impegnati nelle attività riconducibili al progetto e non inseriti a tempo indeterminato nell'organico);

b) materiali, attrezzature e licenze software (se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibile unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utilizzo);

c) servizi di consulenza specialistica tecnologica (tali costi non potranno essere superiori al 50% del totale dei costi ammissibili). Potranno essere compresi anche eventuali attività esterne rivolte alla validazione di piani di marketing, analisi di fattibilità e del grado di soddisfazione o di usabilità presso utenti finali, servizi brevettuali specifici che non siano coperti direttamente dalla Istituzione titolare dei brevetti.

Art. 5 - Proprietà intellettuale

5.1 Le Parti espressamente convengono che i diritti preesistenti di una Parte, intendendosi per tali l'insieme delle conoscenze e dei relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di detta Parte, in possesso della Parte prima dell'esecuzione delle attività relative alla presente Convenzione ("Background"), nonché i diritti che potrebbero sorgere successivamente al di fuori della presente Convenzione ("Sideground"), sono e restano di proprietà di detta Parte e nessun diritto o licenza sugli stessi è concesso all'altra Parte.

5.2 Per quanto riguarda i risultati generati nell'esecuzione delle attività di ricerca della presente Convenzione, si definiscono "Risultati" qualsiasi invenzione, processo, segreto industriale, software, algoritmo, dato e altre privative industriali, concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica nell'ambito di dette attività. Le Parti espressamente convengono che suddetti Risultati appartengono congiuntamente e in misura paritetica al Dipartimento PROMISE e al Partner. La gestione di tali risultati congiunti sarà disciplinata con apposito atto separato.

5.3 Analogamente, eventuali "Risultati" che si configurano come un perfezionamento del Brevetto, appartengono in misura paritetica al Dipartimento PROMISE e al Partner. La gestione di tali risultati congiunti sarà disciplinata con apposito atto separato.

5.4 I Risultati potranno essere protetti mediante privativa. I costi di deposito di una domanda di brevetto o di altro titolo di proprietà industriale, nonché i costi connessi, così come i costi di difesa e mantenimento del diritto saranno sostenuti in pari misura dalle Parti, a meno che una di esse non rinunci alla sua quota di proprietà, nel qual caso, i suddetti costi saranno a carico della sola parte proprietaria.

Art. 6 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

6.1 I Risultati possono essere divulgati da una Parte solo previa autorizzazione scritta dell'altra, cui sarà sottoposta l'integralità del testo da pubblicare. La Parte alla quale è sottoposto il testo, dovrà rispondere nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta, l'autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora l'autorizzazione, che non sarà irragionevolmente negata, sia concessa previa eliminazione e/o modificazione di parte delle informazioni contenute, la Parte richiedente si impegna a pubblicare il testo in accordo alle richieste dell'altra.

6.2 Ogni pubblicazione inerente le attività di ricerca ed i risultati della ricerca, in qualunque forma, dovrà espressamente indicare che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione tra le Parti e dovrà recare l'indicazione del Programma JUMP finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 7 Durata

7.1 La presente convenzione diventa efficace dalla data dell'ultima sottoscrizione e resta valida e vigente fino all'approvazione della rendicontazione finale del Progetto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

7.2 La durata del Progetto, pari a 18 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione della concessione del finanziamento Ministeriale ovvero a decorrere dal 22.02.2021 e non può essere modificata.

7.3 Le Parti hanno l'obbligo di conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita al Progetto per tutto il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. CE 1303/2013, fatti salvi gli obblighi di conservazione della documentazione contabile previsti dalla normativa nazionale (art.2220 del Codice Civile) e metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo.

Art. 8 - Sottoscrizione e comunicazioni

8.1 La presente Convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale. Essa è soggetto a registrazione in caso d'uso su richiesta e con oneri a carico della Parte richiedente.

8.2 Per ogni comunicazione ufficiale le Parti si avvalgono della Posta Elettronica Certificata (PEC) e a tal fine dichiarano i seguenti reciproci indirizzi:

- per il Dipartimento: _dipartimento.promise@cert.unipa.it
- per il Partner: protocollo@cert.policlinico.pa.it

Art. 9 – Riservatezza

9.1 Per "Informazione Confidenziale" si intende qualunque informazione o dato non accessibile al pubblico, come ad esempio dati tecnici o aziendali, documenti, nozioni, know-how, campioni, prototipi, software, risultati di test o segreti commerciali, su qualunque supporto scritto, elettronico, grafico od orale, riferiti da una Parte in relazione ai fini della presente Convenzione e identificati come riservati o confidenziali al momento della divulgazione con una dicitura appropriata a seconda del supporto utilizzato, o che avrebbero comunque dovuto essere considerati tali dalla Parte ricevente, sulla base della natura delle informazioni contenute o delle circostanze nelle quali essi sono stati riferiti.

Per Informazione Confidenziale si intendono anche copie, riassunti o risultati in relazione con i fini della presente Convenzione, così come i Risultati.

9.2 Entrambe le Parti si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi da quelli previsti della presente Convenzione le Informazioni Confidenziali che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o comunque acquisite nell'esecuzione della presente Convenzione.

9.3 Le Parti si impegnano, in particolare, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro o acquisita dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della stessa, consenso che in ogni caso non verrà irragionevolmente negato;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro o acquisita dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto della presente Convenzione,

senza il preventivo consenso scritto della Parte divulgatrice, consenso che in ogni caso non verrà irragionevolmente negato.

Le Informazioni Confidenziali potranno essere comunicate, senza necessità di ottenere il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, unicamente (i) ai dipendenti, collaboratori, assegnisti, dottorandi e borsisti del Dipartimento PROMISE che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione, (ii) alle Società Collegate alla Partner e ai loro dipendenti e (iii) ai prestatori d'opera ed ai clienti della Partner ai quali essa abbia necessità di trasmettere le informazioni al fine di poter svolgere le proprie attività.

9.4 Entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di una Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione e ne fornirà la prova.

9.5 Le Parti continueranno ad essere vincolate dagli obblighi previsti dal presente Articolo anche dopo la restituzione di tali documenti.

9.6 Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione della Convenzione o altra dichiarazione formulata in esecuzione della stessa potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

9.7 Gli obblighi di cui al presente art. 9 perdurano per tutta la durata della Convenzione e sopravvivranno alla sua cessazione per qualsiasi motivo. Gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati per un periodo ulteriore di cinque (5) anni successivo alla conclusione della presente Convenzione.

9.8 La violazione degli obblighi di riservatezza di una della Parti, darà diritto all'altra Parte di risolvere il presente Accordo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9.9 La Parte non inadempiente dovrà dare comunicazione scritta all'altra Parte, via Posta Elettronica Certificata agli indirizzi di cui all'art.8 e l'Accordo si considererà risolto al ricevimento della comunicazione.

Art. 10 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Il contenuto della presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di utilizzare alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), salvo diverso accordo scritto.

Art. 11 – Tutela dei dati personali

11.1 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

11.2 In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento, i dati personali sono:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
- b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;



- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

11.3 Le Parti si impegnano altresì ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa e di consenso derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle attività oggetto della Convenzione.

Art. 12 – Copertura Assicurativa

12.1 Le Parti considerano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto del presente contratto come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del presente atto. Si impegnano pertanto fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente contratto. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte, è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".

12.2 Le attività di cui al presente contratto contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore ed in formazione di una Parte acceda presso la/e Sede/i dell'altra, anche per il compimento di parte della prestazione.

12.3 Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano nei locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc).

12.4 Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie Sedi.

Art. 13 - Controversie e Foro competente

13.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, eventualmente ricorrendo agli strumenti offerti dalla normativa vigente in materia di composizione stragiudiziale delle controversie. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, entro tre mesi dall'inizio del tentativo di risoluzione

stragiudiziale come specificato al comma precedente, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Pisa.

Art. 14 - Domicilio delle parti


14.1 Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente Convenzione.

Art. 15 - Clausola di rinvio

15.1 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa espresso rinvio agli Allegati, all'Avviso pubblico sopracitato e alle norme contenute nel Codice Civile Italiano.

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"Paolo Giaccone"

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone



Per il Dipartimento PROMISE
Prof. Antonio Craxi

